SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2025.

Modifiche al decreto 30 gennaio 2025, recante «Composizione del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, che prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alessio Butti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, sono state integrate le deleghe di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie indicate nel medesimo decreto all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, che ha conferito al Ministro dott. Andrea Abodi l'incarico per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che ha conferito al Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, la delega di funzioni, tra l'altro, in materia di anniversari di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 15 maggio 2024 al n. 1457, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025 concernente la rimodulazione delle funzioni e dell'assetto organizzativo nonché la ridenominazione della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali in Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ed in particolare:

l'art. 1, comma 616, ai sensi del quale la Repubblica, nell'ambito delle sue finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della morte, che cade nell'anno 2027;

l'art. 1, comma 618, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso;

l'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ultimo periodo, il quale prevede che per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato nazionale si

avvale della Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali - di seguito Struttura di missione - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2025 recante «Composizione Comitato nazionale per la Celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta», ammesso a registrazione dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 6 febbraio 2025 al numero 430 e dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al numero 618, con cui è stata definita la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso;

Ravvisata l'esigenza di armonizzare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2025 recante «Composizione Comitato nazionale per la Celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta» con la regolazione dei flussi finanziari connessi al supporto reso dalla Struttura di missione al Comitato nazionale, ai sensi del citato art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2025 recante «Composizione Comitato nazionale per la Celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle premesse del provvedimento al Visto di cui al quattordicesimo capoverso dopo le parole «e di scioglimento dello stesso» il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente periodo «…− L'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ultimo comma, il quale prevede che per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato nazionale si avvale della Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente; …»;

b) all'art. 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, comma 1, le risorse rese disponibili sono trasferite su apposito conto corrente bancario all'uopo istituito ed intestato al Comitato nazionale o, in ragione delle effettive esigenze e del programma di cui all'art. 8, comma 1, sul competente piano gestionale, allo scopo istituito, del capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto al CdR 1 e delegato al Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. …»;

il comma 2 è sostituito dal seguente « … 2. Al Presidente del Comitato è attribuita la gestione dei flussi finanziari connessi alle spese da sostenere. A tal fine il Presidente del Comitato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, opera e dispone i conseguenti movimenti sul conto corrente di cui al comma 1 o comunica al Dipartimento per la trasformazione digitale le risorse che, per le attività richieste alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in ragione delle effettive esigenze e del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono da trasferire sul piano gestionale, allo scopo istituito, del capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto al CdR 1 e delegato al Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. …».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2025 recante «Composizione Comitato nazionale per la Celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta».

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti istituzionali.

Roma, 12 maggio 2025

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1474

25A03230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, con godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/1970 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.203 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 2025, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60% con godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035. L'emissione della

predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° ottobre 2025, sarà pari all' 1,495082% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantadue giorni su un semestre di centottantatre giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,60% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03234

DECRETO 29 maggio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 3 marzo 2025 e scadenza 1° luglio 2030, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'am-

montare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.203 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 febbraio, 28 marzo e 29 aprile 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 3 marzo 2025 e scadenza 1° luglio 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, avente godimento 3 marzo 2025 e scadenza 1° luglio 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° luglio 2025, sarà pari allo 0,977901% lordo, corrispondente a un periodo di centoventi giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 30 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03235

DECRETO 29 maggio 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati re-

golamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 maggio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.203 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2025 e l'ultima il 15 aprile 2034.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,674%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 49 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,294% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di

voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2025, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2025.

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03236

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2025.

Certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, di nati-mortalità ed ai nati affetti da patologie congenite.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, commi 2, lettera *r)*, e 3, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento 2009/223/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee;

Visto il regolamento (UE) 2011/328 della Commissione del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) 2008/1338 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere *g)* e *i)*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887, recante «Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 2-*sexies* del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 che, al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera *g)*, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o da atto amministrativo generale, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

Visto inoltre il comma 2, lettera *cc)* trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) del citato art. 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visti, inoltre, l'art. 93, rubricato «Certificato di assistenza al parto», e l'art. 109, rubricato «Dati statistici relativi all'evento nascita», del menzionato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario e, in particolare, il comma 13;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante «Regolamen-

to di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile», a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, recante «Regolamento recante modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera *c)* del predetto decreto, in base al quale l'ISTAT provvede a «definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici»;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» che, al punto B1.2 dell'allegato B1, prevede il Sistema di sorveglianza delle malattie congenite e al punto B.2.9 dell'allegato B2 prevede il Registro nazionale e registri regionali malformazioni congenite;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2005, Serie generale n. 283, con il quale è stato sostituito il Tavolo permanente presso il Ministero della salute con composizione paritetica con le regioni e province autonome, con il compito di valutare la realizzazione e l'aggiornamento del documento di indirizzo «Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita», di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2020 (Rep. Atti n. 15/CSR), armonizzandolo con le organizzazioni dei servizi materno-infantili delle regioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2011, con cui è costituito il Comitato percorso nascita nazionale, il quale assicura la funzione di coordinamento permanente tra le istituzioni centrali e periferiche in funzione della qualità e sicurezza del percorso nascita, come previsto dall'Accordo Stato regioni del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 137/CU), recante «Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2016, recante «Disposizioni per l'avvio dello *screening* neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 novembre 2016, Serie generale, n. 267;

Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e successivi atti relativi alla composizione e organizzazione;

Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR), concernente il Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 15, comma 1, secondo cui il Patto per la sanità digitale rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e a evitare realizzazioni parziali e non conformi alle esigenze della sanità pubblica, e comma 3, secondo cui il Piano di evoluzione dei flussi NSIS (PEF-NSIS) è predisposto dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al relativo aggiornamento;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS, prevedendo che sia composta, in numero paritetico, da rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2020 (Rep. Atti n. 15/CSR), sul documento di indirizzo «Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita»;

Vista la linea guida «Gravidanza fisiologica», prodotta dal Sistema nazionale linee guida dell'ISS, il cui scopo è organizzare le informazioni fondate su prove di efficacia disponibili per consentire ai professionisti della salute di offrire e alle donne in buona salute con una gravidanza singola senza complicazioni di scegliere i trattamenti appropriati in circostanze specifiche;

Viste le «Linee di indirizzo per la definizione e l'organizzazione dell'assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)» del 23 ottobre 2017 a cura della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nelle quali altresì si sottolinea che la gestione in autonomia da parte delle ostetriche delle gravidanze BRO è specificamente prevista dall'Accordo del 16 dicembre 2010, nonché nella linea guida «Gravidanza fisiologica», prodotta dal Sistema nazionale linee guida dell'ISS;

Vista la linea guida «Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole», prodotta dal Sistema nazionale linee guida dell'ISS, il cui scopo è quello di approfondire il tema dell'appropriatezza della pratica chirurgica nell'assistenza alla nascita;

Vista la direttiva per il coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi per finalità statistiche n. 1/2014, adottata dal Presidente dell'ISTAT in attuazione dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010;

Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 dicembre 2018;

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 118, lettera *b)*, dispone che spetta allo Stato «la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché gli organismi pubblici e privati»;

Considerato che l'art. 118, lettera *c)*, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che compete allo Stato «l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN»;

Considerato che l'art. 118 lettera *e)*, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato «il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti» e che, pertanto, i soggetti destinatari del conferimento di funzioni di cui al medesimo decreto legislativo «sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate»;

Considerata l'importanza ai fini di sanità pubblica del rilevamento dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, dei nati affetti da patologie congenite e dei nati morti, nonché alle caratteristiche socio-demografiche dei genitori, mediante la compilazione da parte delle ostetriche e del personale medico del certificato di assistenza al parto, quale strumento di tutela della salute dell'individuo e della collettività;

Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo del certificato di assistenza al parto, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e al Ministero della salute di disporre di uno strumento omogeneo per la rilevazione dei dati di base relativi agli eventi di nascita e dei dati relativi ai nati affetti da patologie congenite e ai nati morti, per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli altri organismi nazionali e internazionali;

Considerato che il regolamento (UE) 2011/328 della Commissione del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) 2008/1338 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso, disciplina le modalità e i tempi di trasmissione dei dai relativi ai nati morti alla Commissione (Eurostat);

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere, alla luce delle nuove evidenze scientifiche, delle attuali esigenze di rilevazione dei dati su nascita, nati-mortalità e nati affetti da patologie congenite, nonché del progresso tecnologico e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, ad una revisione sistematica dell'attuale sistema di funzionamento del certificato di assistenza al parto, di cui al menzionato decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349;

Ritenuto necessario che, ferme restando le competenze attribuite in materia alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute garantisca la gestione unitaria delle modalità di rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati affetti da patologie congenite;

Considerato che con decreto ministeriale 11 novembre 2015, al Comitato percorso nascita nazionale è stato attribuito l'ulteriore compito di esprimere un parere «consultivo» su richieste di deroga relativamente a punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno avanzate da regioni e province autonome;

Preso atto che Il Comitato percorso nascita nazionale, costituito con decreto ministeriale 12 aprile 2011, è stato rinnovato con decreto ministeriale 11 aprile 2018;

Considerata la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con decreto 17 dicembre 2007 sono adottate le «Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione

genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche»;

Considerato che l'allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e che il Ministero della salute ha istituito presso la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS), al fine di favorire la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno e diffondere, presso la popolazione, la consapevolezza dell'importanza dell'allattamento come norma naturale, di valore culturale e sociale, in accordo con le linee di indirizzo nazionali e internazionali;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della disciplina del Certificato di assistenza al parto in considerazione degli avvenuti progressi scientifici nell'ambito dell'assistenza sanitaria correlata all'evento nascita;

Acquisite le valutazioni della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario in data 14 febbraio 2023;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, n. 369 del 20 giugno 2024, ai sensi dell'art. 36, par. 4, e dell'art. 58, par. 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 57/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari relativi ai parti:

a. per i quali l'età gestazionale del feto è pari o superiore a 22 settimane compiute (22 settimane +0 giorni);

b. per i quali l'età gestazionale del feto è inferiore alle 22 settimane ma che hanno dato luogo a nati con segni di vitalità e condizioni cliniche e morfologiche tali da permettere di ipotizzare la sopravvivenza, anche se con probabilità remota.

Art. 2.

Il Sistema informativo Certificato di assistenza al parto

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) presso il Ministero della salute è istituito il sistema informativo Certificato di assistenza al parto per la rilevazione delle informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico nell'area materno- infantile relative agli eventi di nascita, alla nati-mortalità e ai nati affetti da malformazioni congenite, di seguito denominato «Sistema».

2. La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero della salute - Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica, come individuata dal decreto ministeriale di organizzazione.

3. Al Sistema si applicano le procedure per l'interconnessione di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262.

Art. 3.

Finalità

1. Il Sistema assicura, per i motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere *u)*, *v)* e *cc)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, lettere *g)* e *i)* lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri in materia di sanità pubblica e statistica sanitaria, con particolare riferimento alla programmazione e alla prevenzione sanitaria nazionale e regionale nell'area materno-infantile.

2. Al fine di consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Sistema consente, ai soggetti indicati nell'art. 9 del presente decreto, analisi, utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.

Art. 4.

Il Certificato di assistenza al parto

1. Il certificato di assistenza al parto, che contiene le informazioni riportate nel disciplinare tecnico, di cui all'art. 10, fa riferimento alle informazioni organizzate nelle sezioni seguenti:

Sezione A: Luogo del parto e dati socio-demografici dei genitori;

Sezione B: anamnesi ostetrica e periodo pre-concezionale;

Sezione C: Gravidanza;

Sezione D: Parto:

Sezione E: Neonato;

Sezione F: Cause di nati-mortalità;

Sezione G: Malformazioni congenite.

Art. 5.

Procedure di compilazione, luogo della conservazione e tempistiche di redazione

1. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, garantendo il diritto della donna di partorire in anonimato come previsto dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e di non essere nominata nella dichiarazione di nascita

come previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6:

a) per le sezioni A, B, C, D, E, a cura del medico o dell'ostetrica/o che ha assistito o accertato il parto o dei medici delle Unità operative in cui è avvenuta la nascita per le rispettive competenze;

b) per le sezioni F e G, a cura del medico accertatore nel caso di nati morti e/o in presenza di malformazioni congenite del feto.

2. Il certificato viene conservato, unitamente alla cartella clinica, presso la Direzione sanitaria degli Istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto.

3. Nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dal medico o dall'ostetrica/o che ha assistito o accertato il parto all'ASL di evento secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma, non oltre il decimo giorno dall'evento nascita.

4. Il certificato, per i parti avvenuti secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, viene conservato presso la Direzione sanitaria della ASL di evento senza limiti temporali.

Art. 6.

Modalità e tempi di trasmissione dei flussi informativi

1. Le Aziende sanitarie territoriali, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli I.R.C.C.S., sede dei punti nascita, trasmettono alla regione o provincia autonoma, sulla base delle indicazioni regionali, almeno trimestralmente, le informazioni contenute nel certificato. Le informazioni devono essere inviate decorsi dieci giorni dalla data dell'evento nascita al fine di consentire alla madre di esercitare il diritto di partorire in anonimato anche successivamente al momento del parto in sede di dichiarazione di nascita.

2. Gli Istituti di cura pubblici e le strutture private accreditate e autorizzate, sede dei punti nascita trasmettono tempestivamente alle Aziende USL di evento le informazioni contenute nei certificati. Le informazioni devono essere inviate decorsi dieci giorni dalla data dell'evento nascita al fine di consentire alla madre di esercitare il diritto di partorire in anonimato anche successivamente all'evento nascita in sede di dichiarazione di nascita.

3. La regione o la provincia autonoma in cui è avvenuto il parto, dopo aver verificato la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate, invia semestralmente le informazioni contenute nel certificato al Ministero della salute, secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 10 e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero della salute a partire dall'anno di riferimento 2026. La regione o la provincia autonoma in cui è avvenuto il parto invia i dati del certificato relativi all'anno 2025 secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro della salute 16 luglio 2001, n. 349.

4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono trasmesse con modalità tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art. 10.

5. Il Ministero della salute trasmette all'ISTAT solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto allo svolgimento dei compiti previsti dal Programma statistico nazionale.

6. La trasmissione telematica dei dati avviene utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa e interoperabilità del Sistema pubblico di connettività (SPC).

Art. 7.

Nati-mortalità

1. In caso di nati morti viene compilata, a cura del medico accertatore, la sezione F del certificato, comunque integrata, quando siano state riscontrate anche malformazioni congenite, dalla compilazione della sezione G.

Art. 8.

Nati con malformazioni diagnosticabili alla nascita

1. In presenza di nati con malformazioni diagnosticabili alla nascita viene compilata, da parte del medico accertatore, la sezione G del certificato.

Art. 9.

Accesso ai dati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il Sistema è predisposto per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata;

b) agli uffici competenti in materia di statistica delle regioni e delle province autonome di consultare le informazioni riferite anche ai singoli assistiti nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e anche al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto 7 dicembre 2016, n. 262;

c) all'ufficio competente in materia di statistica del Ministero della salute di consultare le informazioni riferite anche ai singoli assistiti nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e anche al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto 7 dicembre 2016, n. 262;

d) alle competenti unità organizzative della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica e della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.

Art. 10.

Disciplinare tecnico

1. Le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza, anche relative alle informazioni afferenti al parto in anonimato, sono contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11.

Trattamento dei dati

1. Nel Sistema sono trattati solo i dati adeguati, pertinenti e limitati al perseguimento delle finalità del presente decreto anche nel rispetto delle misure indicate nel decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. L'integrità e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Sistema, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono garantite mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'art. 10, in conformità alle linee guida contenenti le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali di cui all'art. 4, comma 1, comunicati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 6, comma 3, ed effettuato per le finalità di cui all'art. 3.

4. Le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nel certificato ed effettuato dalle stesse per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, in virtù delle esigenze di assistenza, di tutela della salute, di programmazione e di prevenzione sanitaria, nonché dei compiti elencati agli articoli 3, 5, 6, 8 e 9.

Art. 12.

Conservazione dei dati

1. In considerazione della rilevanza in ambito sanitario epidemiologico e sociodemografico delle informazioni relative agli eventi nascita, alla nati-mortalità e ai nati affetti da malformazioni congenite, il termine di conservazione dei dati raccolti dal Sistema è di centoventi anni dalla data dell'evento parto.

2. I dati personali presenti nel sistema sono cancellati da parte del Ministero della salute, trascorso il periodo di conservazione, di cui al comma 1, con periodicità annuale.

Art. 13.

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati, previa condivisione nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, sul sito internet del Ministero (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato A al presente decreto è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistema informativo sanitario nazionale e della statistica, in coerenza con il decreto ministeriale di organizzazione del Ministero della salute.

Art. 14.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. La Direzione compente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica del Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente norma, pubblica sul sito del Ministero le specifiche tecniche di cui al comma 4 dell'art. 6.

3. Dall'anno 2027 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271).

4. Il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2001, n. 349, è abrogato dal 1° gennaio 2026.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 5 maggio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 549

ALLEGATO *A*

Sistema informativo
Certificato di assistenza al parto (CeDAP):
Disciplinare tecnico

Sommario

1 Introduzione

Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (di seguito, NSIS) relativi alla Fonte Informativa del CeDAP – Certificato di assistenza al parto e il dettaglio dei contenuti informativi da trasmettere.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e, in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

2 Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per:

a) "**CAD**" o "**Codice dell'Amministrazione Digitale**", il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
b) "**CED**" o "**Centro Elaborazione Dati**", l'infrastruttura dedicata ai servizi di Hosting del complesso delle componenti tecnologiche del NSIS, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;
c) "**cooperazione applicativa**", l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale concernente "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità";
d) "**CPNn**" o "Comitato Percorso Nascita nazionale", costituito con Decreto ministeriale 12 aprile 2011 e rinnovato con Decreto ministeriale 11 aprile 2018, supporta tutte le regioni e province autonome nell'attuare le migliori strategie di riorganizzazione dei Punti nascita;
e) "**crittografia**", tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario;
f) "**crittografia asimmetrica**", un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identità del mittente, l'integrità delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;
g) "**crittografia simmetrica**", un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario;
h) "**credenziali di autenticazione**", i dati in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
i) "**DGSISS**", la Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero della salute.
j) "**GdL**" o "**Gruppo di Lavoro**", gruppo per l'analisi e la valutazione delle variabili del CeDAP coordinato dall'Ufficio II della Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero della Salute e dall'Ufficio IX della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute − e composto altresì dai referenti dell'Ufficio III della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, da referenti dell'ISTAT, e infine dell'Istituto Superiore di Sanità;
k) "**profilo di autorizzazione**" o "**ruolo**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
l) "**sito Internet del Ministero**", il sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;
m) "**SPC**" il Sistema Pubblico di Connettività definito e disciplinato all'art. 73 del CAD;

n) "**tracciatura**", registrazione delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che le effettua;
o) "**utenti**", il personale competente individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle amministrazioni regionali e centrali, che è utente del sistema informativo CeDAP;
p) "**XML**", il linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di "eXtensible Markup Language" metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C).

3 I soggetti

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni e i dati relativi al Sistema CeDAP attenendosi alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni.

Le Regioni e le Province Autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Sistema Informativo CeDAP (di seguito, Sistema) sia per gli istituti pubblici che privati, sia per le Aziende Sanitarie Locali.

4 Descrizione del Sistema informativo

4.1 CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Sistema informativo CeDAP è basato su un'architettura standard del mondo Internet:

- utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

4.1.1 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione e dalla perdita dei dati. Di seguito le misure adottate in particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il data recovery;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo ripristino;
- software aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

- basi di dati configurate per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa;
- soluzioni per la continuità operativa ed il disaster recovery.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

4.1.2 Misure idonee a garantire la protezione dei dati

Per garantire la protezione del patrimonio informativo del Sistema informativo CeDAP sono attivate misure di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono:

- isolamento logico della rete;
- protezione dei dati e delle applicazioni da danneggiamenti provocati da virus informatici;
- autenticazione degli utenti;
- controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati;
- integrità dei messaggi scambiati;
- cifratura dei dati.

Tutti i sistemi ospitati presso il Centro Elaborazione Dati (CED) sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso servizi di firewall e proxy opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi sistemi è incrementata mediante:

- strumenti IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede strumenti di autenticazione a più fattori;
- un sistema di registrazione delle operazioni di accesso degli utenti ai sistemi e delle operazioni di trattamento (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie;
- un servizio un servizio SIEM (Security Information and Event Management) che realizza le attività di logging, monitoraggio e correlazione degli eventi di sicurezza; un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la gestione delle componenti antivirus e HIPS (Host Intrusion Prevention System) al fine di prevenire intrusioni illecite e contrastare le minacce legate a software malevolo;
- utilizzo di uno strumento di controllo per l'accesso degli amministratori di sistema;
- utilizzo di uno strumento di controllo della gestione dei privilegi di accesso da parte degli amministratori delle basi di dati;
- utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori;
- utilizzo di componenti di Trasparent Data Encryption (TDE) per proteggere i dati da utilizzi non autorizzati;
- funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica;
- separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti dai dati sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di database.

4.1.3 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi file di log, al fine di evidenziare eventuali anomalie o utilizzi impropri, anche tramite specifici alert.

Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti:

- i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- la data e l'ora dell'accesso;
- codice dell'assistito su cui è stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali;
- l'operazione effettuata.

Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati:

- i log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio;
- i log sono conservati per 12 mesi e cancellati alla scadenza;
- i dati contenuti nei log sono trattati in forma anonima mediante aggregazione; possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.

Nel caso di cooperazione applicativa:

- sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al sistema;
- sono conservati i file di log delle ricevute del sistema;
- a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate è eliminato.

Tutte le operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati prevedono la creazione di un messaggio in formato XML che viene firmato digitalmente dall'utente. Tutti i messaggi sono archiviati nel sistema per garantire la tracciabilità di tutte le modifiche dei dati.

4.1.4 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;
- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione;
- sono state definite ed adottate istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti di memorizzazione;
- distruzione dei supporti non più utilizzati secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante in materia di RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 - G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008.

4.2 SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSISTITO

Come previsto dal Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262 (Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato), le Regioni e Province autonome effettuano, mediante procedure automatiche, prima dell'invio dei dati identificativi dell'assistito al Sistema NSIS:

1. la verifica di validità dei predetti codici identificativi;

2. la sostituzione dei predetti codici identificativi con i corrispettivi codici univoci prodotti da una funzione non invertibile e resistente a collisioni.

La verifica di cui al punto 1, ammissibile solo nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti ("ANA"), istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, prevede uno scambio informativo con il servizio fornito dal sistema Tessera Sanitaria ("TS"), di cui alle disposizioni dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
La funzione di cui al punto 2 è rappresentata da un algoritmo di hash che, applicato a un codice identificativo (dato in input), produce un codice univoco (digest di output) dal quale non è possibile risalire al codice identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato è definito dalla DGSISS del Ministero della salute ed è condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di rendere il codice univoco non invertibile così ottenuto, a fronte del codice identificativo di input, unico sul territorio nazionale.
Il Codice univoco non invertibile (CUNI) così ottenuto rappresenta pertanto l'identificativo dell'assistito univoco sul territorio nazionale e dal quale non è possibile risalire all'identificativo di origine.
Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto.
Il CUNA è generato mediante l'adozione di una funzione di Hash, rappresentata da un algoritmo definito dalla DGSISS, del codice identificativo non invertibile CUNI ricevuto.
Il CUNA è utilizzato come unico elemento identificativo dell'assistito nell'ambito di tutti i successivi trattamenti operati sul NSIS.

4.3 SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti del sistema sono individuati dal Ministero della salute e sono:

- le unità organizzative delle Regioni e delle Province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, abilitati a consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello di singolo punto nascita su base annuale;
- l'ufficio competente in materia di statistica del Ministero della salute abilitato a consultare le informazioni riferite anche ai singoli assistiti nel rispetto delle regole deontologiche trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e anche al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 7 dicembre 2016, n. 262;
- le competenti unità organizzative della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica e della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata a livello di punto nascita su base annuale.

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza.

Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero, per gli utenti che accedono a soli dati aggregati e anonimi, tramite codice utente e parola chiave, generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale.

Per l'abilitazione all'accesso è previsto un processo in due fasi come descritto nei successivi paragrafi.

4.3.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma

La prima fase prevede la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità, del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti alla struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una e-mail contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza definita sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi e anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- complessità (lunghezza e presenza di caratteri speciali) adeguata allo stato dell'arte tecnologico;
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autorizzazione rispondono ai criteri definiti nel documento di password policy adottato dal Ministero della salute e, se non utilizzate per un periodo superiore a quello definito, sono disattivate.
Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider.

4.3.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute e associato alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.

L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. della Regione o Provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono sottoposte a periodiche verifiche circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli utenti.

4.3.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti

Il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente attraverso strumenti di autenticazione a più fattori, in conformità all'articolo 64 del CAD e successive modificazioni e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nel caso in cui il personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute utilizzi funzionalità che prevedano l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti, per comprovate e documentate esigenze di verifica e validazione dei dati, nel rispetto delle finalità di volta in volta specificamente perseguite ai sensi dell'articolo 3 e secondo i principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato.

L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro allo stato dell'arte.

L'amministratore dell'applicazione effettua uno specifico riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati, la cui gestione è a cura del Ministero della salute. Qualora questa verifica abbia esito negativo la procedura di abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo viene confermata all'utente la possibilità di accedere a tali servizi e gli viene chiesto di indicare la postazione da cui intende accedere al servizio.

In nessun caso i servizi consentono di effettuare più accessi contemporanei con le medesime credenziali.

Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere alla procedura:

- le Unità organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza;

- le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'Unità organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate.

4.4 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La Regione o Provincia autonoma fornisce al Sistema le informazioni definite nelle successive sezioni, scegliendo fra le seguenti tre modalità alternative:

a) utilizzando la cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), secondo le regole tecniche previste dall'art. 71 del CAD;
b) utilizzando i servizi applicativi web based che il Sistema mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole per l'autenticazione di cui al punto 4.3; il servizio applicativo permette l'upload delle informazioni;
c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

I dati inviati al Sistema sono resi inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

A supporto degli utenti, il Sistema rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale; ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero.

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero e sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero.

4.4.1 Tempi di trasmissione

Il Sistema è alimentato dalle Regioni e Province autonome secondo le tempistiche indicate dall'articolo 6 del decreto di istituzione del Sistema e devono essere raccolte al verificarsi degli eventi idonei alla generazione ed alla modifica delle informazioni richieste per singolo assistito e struttura erogatrice.

4.4.2 Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 del Codice dell'amministrazione digitale.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

4.4.3 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome dispongano di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare, occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia autonoma non corrisponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che deve procedere all'inserimento delle informazioni può accedere al Certificato di assistenza al parto nell'ambito del NSIS ed inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.

4.4.4 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

Ai fini della successiva trasmissione al livello nazionale, le Regioni e Province Autonome devono creare e predisporre documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) (raccomandazione W3C 29 settembre 2006). Gli schemi standard dei documenti in formato XML, contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione dedicata al Sistema informativo CeDAP.

4.5 SERVIZI DI ANALISI

I servizi applicativi consentono di accedere ad un'apposita funzionalità di reportistica che prevede due tipologie di utenti:

- utenti del Ministero della salute;
- utenti delle Regioni o Province Autonome.

Il Ministero della Salute ha realizzato strumenti online a supporto del monitoraggio della completezza e qualità del caricamento dei dati e delle analisi dei dati acquisiti in NSIS.

Tali strumenti sono rivolti ai valutatori e a coloro che devono definire le politiche di programmazione sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Gli strumenti disponibili nella piattaforma sono i seguenti:

- reportistica dettagliata per il monitoraggio della completezza e qualità dei dati, in grado di evidenziare tempestivamente alle Regioni e P.A. eventuali errori e anomalie riscontrate nel flusso CeDAP;
- sistema di indicatori tecnico-funzionali, per consentire ad ogni Regione e P.A. l'analisi dettagliata di informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione tra flussi informativi diversi, fra i quali quelli relativi alle strutture e e alle loro caratteristiche;
- dashboard di analisi dinamiche: dashboard a supporto dei processi di valutazione e programmazione sanitaria.

5 Ambito della rilevazione

La rilevazione del Certificato di Assistenza al Parto fornisce sia informazioni di carattere sanitario ed epidemiologico, sia di carattere socio-demografico nell'area materno-infantile relative agli eventi di nascita, alla nati-mortalità e ai nati affetti da malformazioni congenite. Tali informazioni sono utilizzabili ai fini della sanità pubblica e della statistica sanitaria, nonché funzionali alla programmazione sanitaria nazionale e regionale nell'area materno-infantile.

6 Contenuti informativi

Le Regioni e le Province Autonome inviano i dati di cui all'articolo 4, del Decreto al Ministero della salute, esclusivamente in modalità elettronica.

Per ciascuna informazione prevista si riporta l'ambito informativo e il dominio dei valori, fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che

disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it nella sezione dedicata al Sistema Informativo CeDAP.

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in caso di parto in anonimato le informazioni trasmesse non devono contenere dati personali. A tal fine, per queste casistiche, nei tracciati che seguono sono indicate le specifiche modalità di compilazione dei campi.

6.1 SEZIONE A: LUOGO DEL PARTO E DATI SOCIO-DEMOGRAFICI DEI GENITORI

Ambito informativo	Descrizione
Codice Istituto di Cura	Indica l'Istituto di cura pubblico o privato
ASL dell'evento parto	Identifica l'ASL nella quale è avvenuto l'evento parto
Comune dell'evento parto	Comune dell'evento parto
Codice Identificativo della puerpera	Codice identificativo della puerpera secondo le modalità previste dal DM 262/2016 (Codice Univoco non invertibile - CUNI) Qualora la madre abbia richiesto l'anonimato, alla funzione di generazione del CUNI deve essere data in input una stringa di 16 spazi
Validità del codice identificativo della puerpera	Validità del codice identificativo della puerpera, recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti-ANA, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del CAD Da valorizzare con 0 in caso di parto in anonimato
Tipologia del codice identificativo della puerpera	Informazione relativa alla tipologia del codice identificativo dell'assistito nella banca dati di verifica (sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti -ANA, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del CAD) Da valorizzare con 98 in caso di parto in anonimato
A.1: Madre	
Data di nascita della madre	Indicare la data di nascita della madre Valorizzare solo l'anno di nascita e non il giorno e il mese, in caso di parto in anonimato
Cittadinanza della madre	Indica la cittadinanza della madre al momento del parto
Comune di nascita della madre	Indica il comune di nascita della madre Valorizzare solo i primi 3 caratteri della provincia in caso di parto in anonimato di madre nata in Italia. Nel caso in cui la donna sia nata all'estero, anche in caso di parto in anonimato, valorizzare con 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice ISTAT dello Stato estero (a tre cifre) o del codice ISTAT dello Stato estero in uso al momento della nascita (elenco dei codici e delle denominazioni dei Paesi esteri cessati), in caso di Stato estero cessato
Comune di residenza della madre	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritta la madre Valorizzare con i primi 3 caratteri della provincia + 999 in caso di parto in anonimato
Regione di residenza della madre	Indica la Regione di residenza della madre
ASL di residenza della madre	Identifica l'Azienda Sanitaria di residenza della madre Valorizzare con 999999 in caso di parto in anonimato di madre residente in Italia.

Ambito informativo	Descrizione
	Nel caso in cui la donna sia residente all'estero, anche in caso di parto in anonimato, valorizzare con 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice ISTAT dello Stato estero (a tre cifre)
Parto in anonimato	Indica la segretezza del nome della madre
Titolo di studio della madre	Indica il titolo di studio della madre al momento del parto
Condizione professionale/non professionale della madre	Indica la condizione professionale della madre al momento del parto
Stato civile della madre	Indica lo stato civile della madre al momento del parto
Coabitazione	Indica la condizione di convivenza della madre durante la gravidanza: se da sola o con altre tipologie di persone (es: partner, genitori, amici, ecc)
A2: Padre	
Data di nascita del padre	Indica la data di nascita del padre Valorizzare solo l'anno di nascita e non il giorno e il mese, nel caso la madre eserciti il diritto all'anonimato
Cittadinanza del padre	Indica la cittadinanza del padre
Comune di nascita del padre	Indica il comune di nascita del padre Valorizzare solo i primi 3 caratteri della provincia, nel caso la madre eserciti il diritto all'anonimato e il padre sia nato in Italia. Nel caso in cui il padre sia nato all'estero, anche nel caso la madre eserciti il diritto all'anonimato, valorizzare con 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice ISTAT dello Stato estero (a tre cifre) o del codice ISTAT dello Stato estero in uso al momento della nascita (elenco dei codici e delle denominazioni dei Paesi esteri cessati), in caso di Stato estero cessato
Titolo di studio del padre	Indica il titolo di studio del padre al momento del parto della madre
Condizione professionale/non professionale del padre	Indica la condizione professionale del padre al momento del parto della madre

6.2 SEZIONE B: ANAMNESI OSTETRICA E PERIODO PRE-CONCEZIONALE

Ambito informativo	Descrizione
Precedenti concepimenti	Indica se la madre ha avuto, prima del presente parto, altri concepimenti
Se sì, numero parti precedenti	Indica il numero di parti avuti prima del presente parto
Se sì, numero nati vivi precedenti	Indica il numero dei nati vivi avuti prima del presente parto
Se sì, numero nati morti precedenti	Indica il numero dei nati morti avuti prima del presente parto
Se sì, numero aborti spontanei precedenti	Indica il numero degli aborti spontanei avuti prima del presente parto
Se sì, numero precedenti IVG	Indica il numero di IVG avute prima del presente parto
Se sì, numero di parti cesarei precedenti	Indica il numero di parti cesarei avuti prima del presente parto
Se sì, se numero parti precedenti >=1,data ultimo parto precedente	Indica la data dell'ultimo parto avuto prima del presente parto
Consanguineità tra madre e padre	Indica il grado di parentela tra padre e madre
Malattie materne pregravidiche	Indica la presenza di malattie materne insorte prima dell'attuale gravidanza della madre
Se sì, malattie materne pregravidiche	Indica, in caso di malattie materne pregravidiche, di quale tipologia di malattie sia affetta la madre
Malattie materne insorte in gravidanza	Indica la presenza di malattie materne insorte durante la gravidanza attuale della madre

Se sì, malattie materne insorte in gravidanza	Indica, in caso di malattie materne insorte durante la gravidanza attuale, di quale tipologia di malattie sia affetta la madre
Presenza di mutilazione dei genitali	Indica se la madre abbia subito forme di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi genitali femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche
Esecuzione della visita pre-concezionale in vista della gravidanza	Indica la visita pre-concezionale effettuata dalla madre in vista della gravidanza
Assunzione di acido folico	Indica se la madre ha assunto l'acido folico in epoca pre-concezionale, durante la gravidanza o se non ha assunto l'acido folico.
Altezza della madre	Indica l'altezza della madre in centimetri
Peso pregravidico	Indica il peso della madre prima della gravidanza in chilogrammi

6.3 SEZIONE C: GRAVIDANZA

Ambito informativo	Descrizione
Peso della madre al parto	Indica il peso della madre al momento del parto in chilogrammi
Fumo di tabacco	Indica se la madre abbia fatto uso di tabacco prima, ad inizio o durante la gravidanza
Bevande alcoliche	Indica se la madre abbia consumato bevande alcoliche prima, a inizio o durante la gravidanza
Trattamento farmacologico per l'induzione dell'ovulazione	Indica se la madre prima del concepimento abbia utilizzato trattamenti farmacologici per l'induzione dell'ovulazione, senza seguire il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Concepimento con tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Indica se il concepimento abbia avuto luogo con l'applicazione di una tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con o senza una donazione di gameti
Se sì (omologa, ovodonazione, donazione di gameti maschili, embriodonazione), metodo di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	Indica la tecnica utilizzata per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con o senza donazione di gameti
Servizio prevalentemente utilizzato in gravidanza	Indica i servizi prevalentemente utilizzati dalla madre per il monitoraggio della gravidanza
Professionista che ha prevalentemente seguito la gravidanza nella struttura indicata	Indica il tipo di professionista sanitario (es: ostetrica/o, ginecologa/o, ecc) che abbia ha seguito prevalentemente la madre durante la gravidanza
Decorso della gravidanza	Indica se la gravidanza abbia avuto decorso fisiologico oppure patologico. Per gravidanza a decorso patologico si intende la gravidanza in cui si sia verificata morbilità materno-fetale
Se decorso della gravidanza patologico	Specificare il tipo di gravidanza patologica
Esecuzione datazione ecografica	Datazione ecografica eseguita secondo criteri SIEOG
Età gestazionale al parto	Età gestazionale definita facendo riferimento ai dati anamnestici ed ecografici, e, se non disponibili, stimata in base a valutazione clinica
Settimane compiute di amenorrea al parto	Età gestazionale anamnestica: numero di settimane compiute di amenorrea
Visite di controllo in gravidanza	Indica se, durante la gravidanza, la madre ha effettuato visite di controllo e, in tal caso, il numero totale
Prima visita di controllo in gravidanza a settimane	Indica il numero di settimane compiute nelle quali è avvenuta la prima visita (di accertamento e controllo) della gravidanza
Numero di ecografie refertate	Indica il numero di ecografie effettuate refertate dalla madre durante la gravidanza
Difetto di accrescimento fetale	Indica la presenza di una diagnosi di difetto di accrescimento fetale Per difetto di accrescimento si intende il rallentato accrescimento intrauterino (valori inferiori al 10° percentile) diagnosticato in fase prenatale
Partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita	Indica se la madre abbia frequentato un corso di accompagnamento alla nascita.

C1: Indagini prenatali di screening	
Solo Translucenza nucale (NT)	Indica se la madre ha effettuato la sola NT in gravidanza (non all'interno di test complessi, ad es: test integrato) e se l'esito è negativo o positivo
Test combinato	Indica se è stato eseguito il test combinato ed il risultato in termini di positività o negatività
Tri test	Indica se è stato eseguito il tri test ed il risultato in termini di positività o negatività
Test integrato	Indica se è stato eseguito il test integrato ed il risultato in termini di positività o negatività
DNA fetale libero circolante	Indica se è stato eseguito il test del DNA fetale ed il risultato in termini di positività o negatività
Ecografia morfologica	Indica se la madre ha effettuato l'ecografia morfologica in gravidanza e se l'esito è negativo o positivo
Età gestazionale all'ecografia morfologica	Numero di settimane compiute all'ecografia morfologica
C2: Indagini prenatali invasive	
Presenza di indicazione prevalente per l'esecuzione di eventuali indagini prenatali invasive	indica l'indicazione prevalente per l'esecuzione di indagini prenatali invasive
Villocentesi	Indica se è stata eseguita la villocentesi ed il risultato in termini di positività o negatività
Amniocentesi	Indica se è stata eseguita l'amniocentesi ed il risultato in termini di positività o negatività
Cordocentesi	Indica se è stata eseguita la cordocentesi ed il risultato in termini di positività o negatività
Esito del test o della sequenza di test diagnostici positivi	Indica l'esito del test emerso dalle indagini prenatali effettuate, sia in termini di singolo test (es.: amniocentesi) che, di sequenza di test (es.: DNA fetale e amniocentesi)

6.4 SEZIONE D: PARTO

Ambito informativo	**Descrizione**
Luogo del parto	Indica il luogo nel quale è avvenuto il parto, ospedaliero o extra ospedaliero
Inizio del travaglio	Indica la modalità con la quale è iniziato il travaglio
Se indotto, metodo utilizzato per l'induzione	Indica la tipologia di induzione del travaglio
Se indotto, motivo dell'induzione	Indica la motivazione legata alla necessità di indurre il travaglio
Se travaglio, accelerazione	Indica la tipologia di accelerazione utilizzata nel travaglio (inizio del travaglio è spontaneo o indotto)
Se TC pre-travaglio, motivo del TC	Indica le cause che hanno determinato il ricorso al TC pre-travaglio (senza travaglio)
Se TC in travaglio, motivo del TC	Indica le cause che hanno determinato il ricorso al TC in travaglio (l'inizio del travaglio è spontaneo o indotto)
Conduzione del travaglio	Indica se il travaglio è avvenuto a conduzione medica od ostetrica, per distinguere le casistiche per le quali il tipo di travaglio è riconducibile all'autonomia ostetrica nell'assistenza alla madre, in gravidanze a basso rischio ostetrico
Posizioni libere in travaglio	Indica se durante il travaglio la madre abbia ha assunto posizioni libere alternative a quelle classiche.
Controllo del Dolore	Indica se durante il travaglio la madre abbia ha usufruito di metodiche volte alla riduzione del dolore, anche ai fini del monitoraggio dei parti a Basso Rischio Ostetrico (BRO)

Ambito informativo	Descrizione
Episiotomia (in caso di parto vaginale)	Indica se, ai fini del parto, è stato necessario effettuare una episiotomia
Lacerazioni di 3° o 4° grado	Indica se durante il parto, ai fini dell'espulsione del neonato, la madre abbia ha avuto lacerazioni perineali di 3° o 4° grado
Se sì, Lacerazioni di 3° o 4° grado	Indica che durante il parto, ai fini dell'espulsione del neonato, la madre ha avuto lacerazioni perineali di 3° o 4° grado
Anestesia del parto (solo se TC)	Indica, in caso di modalità del parto con Taglio Cesareo (TC), la tipologia di anestesia effettuata alla madre durante il parto
Genere del parto	Indica se il parto è singolo o plurimo
Se parto plurimo, numero nati maschi	Indica, in caso di parto plurimo, il numero di feti partoriti di sesso maschile
Se parto plurimo, numero nati femmine	Indica, in caso di parto plurimo, il numero di feti partoriti di sesso femminile
Personale sanitario presente al parto	Indica la tipologia di personale sanitario presente durante il parto
Presenza in sala parto	Indica se durante il parto era presente una tra le persone indicate

6.5 SEZIONE E: NEONATO

Ambito informativo	Descrizione
Numero d'ordine del nato nel presente parto	Indica, in caso di parto plurimo, l'ordine dei feti nati
Vitalità	Indica la vitalità del feto al momento della nascita
Se vitalità = nato vivo e luogo del parto=istituto di cura pubblico o privato o in casa maternità Along Side, N° SDO Neonato	Indica il numero della Scheda di Dimissione Ospedaliera del neonato
Data e ora del parto	Indica la data e l'ora del parto
Modalità del parto	Indica la modalità con la quale è avvenuto il parto
Uso di manovra di Kristeller	Indica se l'intervento è stato eseguito durante il parto. Con questa variabile si vogliono rilevare anche i casi di parto operativo esitati in TC
Uso di ventosa	Indica se l'intervento è stato eseguito durante il parto. Con questa variabile si vogliono rilevare anche i casi di parto operativo esitati in TC
Uso di forcipe	Indica se l'intervento è stato eseguito durante il parto. Con questa variabile si vogliono rilevare anche i casi di parto operativo esitati in TC
Presentazione fetale	Indica la parte del corpo con cui il feto si immette nel canale del parto
Sesso	Indica il sesso del feto
Genitali esterni	Indica la tipologia di genitali esterni del feto alla nascita
Peso (grammi)	Indica il peso del neonato al momento della nascita in grammi
Lunghezza (cm)	Indica la lunghezza del neonato al momento della nascita in centimetri
Circonferenza cranica (cm)	Indica la circonferenza cranica del neonato in centimetri
Presenza di malformazioni congenite	Indica la presenza o meno di malformazioni congenite. Includere nella rilevazione: malformazioni, malattie metaboliche, malattie neuromuscolari, ipotiroidismo, fibrosi cistica, sordità, ecc.
Se nato vivo o nato vivo e deceduto dopo la nascita, punteggio Apgar al 5° minuto dalla nascita	Indica, in caso di nato vivo o nato vivo e deceduto dopo la nascita, il punteggio Apgar al 5° minuto dalla nascita
Contatto pelle a pelle	Indica se è avvenuto il contatto pelle a pelle tra madre e neonato dopo il parto
Se sì, contatto pelle a pelle, (di durata ininterrotta di almeno 1 ora)	Indica se il contatto pelle a pelle tra madre e neonato è avvenuto per una durata ininterrotta di almeno 1 ora
Attacco al seno	Indica se è avvenuto l'attacco al seno durante la degenza, prima della dimissione ospedaliera
Se sì, attacco al seno	Indica la tempistica con la quale si è verificato l'attacco al seno
Allattamento durante la degenza	Indica il tipo di latte assunto dal neonato durante la degenza
Rianimazione	Indica se si è resa necessaria la rianimazione
Se sì, tecnica di rianimazione	Indica quale tecnica di rianimazione è stato necessario erogare al neonato

6.6 SEZIONE F: CAUSE DI NATI-MORTALITÀ

Ambito informativo	Descrizione
Malattia o condizione morbosa presunta del decesso	Indica se sia o meno nota la condizione morbosa presunta iniziale del decesso
Se nota, codice malattia o condizione morbosa presunta del decesso	Se nota, indica la condizione morbosa presunta iniziale del decesso secondo la classificazione ICD9CM
Momento del decesso	Momento dell'evento morte
Settimana gestazionale del decesso	Se morte in utero in un momento conosciuto, specifica la settimana gestazionale alla morte
Esecuzione esami strumentali in caso di malformazioni congenite	Indica se siano stati effettuati o meno esami strumentali
Esecuzione fotografie in caso di malformazioni congenite	Indica se siano state effettuate o meno fotografie
È stato richiesto riscontro autoptico?	Indica se sia stato richiesto il riscontro autoptico
Richiesta di esame anatomopatologico della placenta e annessi	Indica se sia stato richiesto l'esame anatomopatologico della placenta e annessi

6.7 SEZIONE G: MALFORMAZIONI CONGENITE ALLA DIMISSIONE

Ambito informativo	Descrizione
Malformazioni congenite alla dimissione: I° diagnosi	Indica se sono presenti malformazioni congenite nel neonato alla dimissione
Malformazioni congenite alla dimissione: II° diagnosi	Indica se sono presenti malformazioni congenite nel neonato alla dimissione
Malformazioni congenite alla dimissione: III° diagnosi	Indica se sono presenti malformazioni congenite nel neonato alla dimissione
Età gestazionale alla diagnosi prenatale di patologia congenita	Indica l'età gestazionale, in settimane compiute, in cui è stata diagnosticata la patologia
Esecuzione fotografie	Indica se siano state eseguite fotografie al neonato affetto da malformazioni congenite
Età neonatale alla diagnosi di patologia congenita	Indica l'età neonatale, in giorni compiuti, in cui è stata diagnosticata la patologia congenita

25A03212

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 maggio 2025.

Scioglimento della «Cooperativa nazionale di consumo società cooperativa a responsabilità limitata», in Cusago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 16 gennaio 2025, prot. d'ufficio n. 0007097, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'au-

torità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Fabrizio Garofoli, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Fabrizio Garofoli (giusta comunicazione PEC in data 1° aprile 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa nazionale di consumo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in via De Gasperi - 20047 Frazione: Monzoro via Cortenuova, Cusago (MI) - codice fiscale 00758670152, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Garofoli, nato il 26 agosto 1963 a Milano (MI), c.f. GRFFRZ63M26F205D, ivi domiciliato in via M. Gioia, 8 - 20124.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03231

DECRETO 23 maggio 2025.

Scioglimento della «Equipe '72 società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 15 gennaio 2025, prot. d'ufficio n. 0005993, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Antonella Iannotta, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dall'avv. Antonella Iannotta (giusta comunicazione PEC in data 19 marzo 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Equipe '72 Società cooperativa edilizia», con sede in via Edoardo D'Onofrio, 78 - 00155 Roma (RM), codice fiscale 02686600582, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Antonella Iannotta, nata a Roma (RM) il 30 luglio 1966, c.f. NNTNNL66L70H501O, ivi domiciliata in viale Bruno Buozzi, 82 - 00197.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03232

DECRETO 23 maggio 2025.

Scioglimento della «Coop. Imprenditori agricoli molisani a r.l.», in Riccia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del Commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato da questa direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 16 gennaio 2025, prot. d'ufficio n. 0006800, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di Commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Cosmo Formichelli, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dal dott. Cosmo Formichelli (giusta comunicazione PEC in data 3 aprile 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Imprenditori agricoli molisani a r.l.», con sede in Contrada Schito s.n.c. - Riccia (CB), codice fiscale n. 00748350709, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosmo Formichelli, nato a Cassino (FR) il 4 settembre 1977, codice fiscale FRMCSM77P04C034V, domiciliato in via Erennio Ponzio n. 52 - 86170 Isernia (IS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 marzo 2025.

FSC 2021-2027. Assegnazione di risorse per la realizzazione degli interventi di raddoppio della carreggiata della S.S. 690 «Avezzano-Sora» e di consolidamento e restauro della «Chiesa di Santa Maria Paganica» - Regione Abruzzo. (Delibera n. 14/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare,

l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera *a)*; (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di trasferimento delle risorse FSC;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli

è stato nominato Segretario del CIPESS (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 003060-A del 13 marzo 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota prot. DIPE n. 0003532-A del 25 marzo 2025, concernente l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020, di risorse FSC 2021-2027 per un importo pari a 80.278.096,80 euro, per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del DM 5 novembre 2001 della SS.690 "AVEZZANO-SORA" nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 39+350 ricadente nel territorio della Regione Abruzzo. STRALCIO 1» (CUP F21B21006730005) con soggetto attuatore ANAS S.p.a., per un importo complessivo di 66.278.096,80 euro da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

«Chiesa di Santa Maria Paganica - consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale» (CUP F19D25000340001), con soggetto attuatore il Ministero della cultura, per un importo complessivo di 14.000.000,00 euro, da assegnare al Ministero della cultura;

Considerato che, per l'intervento «Lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del dm 5 novembre 2001 della SS.690 «AVEZZANO-SORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 39+350 ricadente nel territorio della Regione Abruzzo. STRALCIO 1» - attualmente in fase di progettazione, con progettazione esecutiva ancora da avviare –, la data di aggiudicazione dell'appalto è il 30 giugno 2026, con fine dei lavori prevista per il 2030, e che, per l'intervento «Chiesa di Santa Maria Paganica – consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale», attualmente in fase di progettazione esecutiva, la data di aggiudicazione dell'appalto è il 31 marzo 2026 e la fine dei lavori è prevista per il 2027;

Considerato che la data di aggiudicazione definitiva dell'appalto costituisce il termine di riferimento ai fini dell'applicazione della revoca automatica delle risorse;

Considerato che le risorse di cui si chiede l'assegnazione sono da imputare alle seguenti annualità finanziarie, in coerenza con le disponibilità annuali del FSC nel bilancio dello Stato, che presentano la necessaria capienza:

Valori in euro

Amministrazione assegnataria	Costo Totale	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	66.278.096,80	1.000.000,00	14.581.181,30	8.616.152,58	13.255.619,36	23.522.895,82	5.302.247,74
Ministero della Cultura	14.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00			
	80.278.096,80	**3.500.000,00**	**18.581.181,30**	**16.116.152,58**	**13.255.619,36**	**23.522.895,82**	**5.302.247,74**

Tenuto conto che la proposta richiama l'obbligo, in capo ai soggetti attuatori degli interventi, di conformarsi alle norme vigenti in materia di appalti pubblici;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS (CIPESS)», di seguito «Regolamento interno»;

Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali osservazioni del MEF, nonché la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per la realizzazione degli interventi di raddoppio della carreggiata della S.S.690 «Avezzano-Sora» e di consolidamento e restauro della «Chiesa di Santa Maria Paganica» (art. 1, comma 178, lettera a) *della legge n. 178 del 2020).*

1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020, è disposta l'assegnazione di 80.278.096,80 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di cui:

66.278.096,80 euro a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione dell'intervento «Lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del dm 5 novembre 2001 della SS. 690 «AVEZZANO-SORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 39+350 ricadente nel territorio della Regione Abruzzo. STRALCIO 1» (CUP F21B21006730005), con soggetto attuatore ANAS S.p.a.;

14.000.000,00 euro a favore del Ministero della cultura per la realizzazione dell'intervento «Chiesa di Santa Maria Paganica - consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale» (CUP F19D25000340001), con soggetto attuatore il Ministero della cultura.

1.2 Le risorse FSC 2021-2027 saranno imputate sul bilancio dello Stato, in coerenza con le disponibilità annuali del FSC nel bilancio dello Stato che presentano la necessaria capienza, secondo la seguente articolazione per annualità:

Valori in euro

Amministrazione assegnataria	Costo Totale	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	66.278.096,80	1.000.000,00	14.581.181,30	8.616.152,58	13.255.619,36	23.522.895,82	5.302.247,74
Ministero della Cultura	14.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00			
	80.278.096,80	**3.500.000,00**	**18.581.181,30**	**16.116.152,58**	**13.255.619,36**	**23.522.895,82**	**5.302.247,74**

2. Disposizioni attuative e monitoraggio

2.1 Il mancato rispetto della data prevista di aggiudicazione definitiva dell'appalto, individuata nel 30 giugno 2026 per l'intervento «Lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del dm 5 novembre 2001 della SS.690 «AVEZZANO-ORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 39+350 ricadente nel territorio della Regione Abruzzo. STRALCIO 1» (CUP F21B21006730005) e nel 31 marzo 2026 per l'intervento «Chiesa di Santa Maria Paganica – consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale», determina la revoca automatica delle risorse assegnate.

2.2 Le amministrazioni assegnatarie assicurano la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3. Modalità di trasferimento delle risorse FSC

3.1 Le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, su apposita richiesta dell'Amministrazione assegnataria, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e nei limiti delle disponibilità annuali di cassa del FSC, secondo le seguenti modalità:

a) per l'intervento «Lavori di raddoppio della carreggiata con adeguamento della piattaforma stradale al tipo B del dm 5 novembre 2001 della SS.690 «AVEZZANO-SORA» nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 39+350 ricadente nel territorio della Regione Abruzzo - STRALCIO 1» (CUP F21B21006730005), previa verifica dell'avanzamento procedurale e realizzativo dell'intervento da parte del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riconoscimento in favore di ANAS S.p.a., a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

b) per l'intervento «Chiesa di Santa Maria Paganica - consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale» (CUP F19D25000340001), mediante:

anticipazione fino al 10 per cento, anche in più tranche;

successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al 5 per cento.

saldo, per una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un «costo realizzato» pari all'intero importo assegnato.

4. Disposizioni finali

4.1 Delle assegnazioni disposte dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

4.2 Le amministrazioni assegnatarie delle risorse, di cui alla presente delibera, sono autorizzate ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione dell'intervento a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 996

25A03213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina».

Estratto determina AAM/PPA n. 303/2025 del 16 maggio 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e.5.a.2 di tipo IB, con conseguente immissione in commercio del medicinale TACHIPIRINA nelle quattro confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«Neonati 62,5 mg supposte» 20 supposte in blister PVC/PE - A.I.C. n. 012745321 (base 10) 0D4YM9 (base 32);

«Bambini 250 mg supposte» 20 supposte in blister PVC/PE - A.I.C. n. 012745333 (base 10) 0D4YMP (base 32);

«Bambini 500 mg supposte» 20 supposte in blister PVC/PE - A.I.C. n. 012745345 (base 10) 0D4YN1 (base 32);

«Prima infanzia 125 mg supposte» 20 supposte in blister PVC/PE - A.I.C. n. 012745358 (base 10) 0D4YNG (base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Codice pratica: N1B/2025/168.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - 00181 - codice fiscale 03907010585.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03214

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 304/2025 del 16 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura di *worksharing* approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4:

aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per aggiunta della reazione avversa «eruzione fissa da farmaco», in accordo alla versione recente del *Company Core Safety Information* (CCSI);

adeguamento alla versione aggiornata del QRD *template*;

tipo IB C.I.z:

aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per aggiunta dell'avvertimento di rischio di acidosi tubulare renale e ipokaliemia, in accordo all'esito della procedura EMA/CMDh/265136/2024.

Codice pratica: VC2/2024/475.

Procedura europea: FI/H/XXXX/WS/161.

Si autorizza la seguente variazione:

tipo IB C.I.z:

aggiornamento del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente del foglio illustrativo, richiesto a seguito dell'esito della procedura di rinnovo FVRN/2020/22.

Codice pratica: N1B/2024/1094,

relativamente al medicinale IBUPROFENE TEVA.

Confezione: A.I.C. n. 043529015 - «600 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister in PVD/PVDC.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di fenticonazolo nitrato, «Falvin» e «Lomexin».

Estratto determina AAM/PPA n. 305/2025 del 16 maggio 2025

Si autorizza il seguente *grouping* composto da 1 variazione di tipo II C.I.4:

aggiornamento degli stampati nei paragrafi: 1; 2; 4.2; 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 6.1, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle rispettive sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo, delle rispettive sezioni dell'etichettatura con adeguamenti al QRD *template* edizione corrente e l'inserimento delle sezioni 17 e 18;

adeguamento della descrizione delle confezioni autorizzate alla Farmacopea europea.

Relativamente ai medicinali A.I.C. n. 025982 FALVIN e A.I.C. n. 026043 LOMEXIN nelle formulazioni dermatologiche autorizzate.

Codice pratica: VN2/2022/47.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di nadroparina calcica, «Seleparina» e «Seledie».

Estratto determina AAM/PPA n. 321/2025 del 23 maggio 2025

Si autorizza la seguente variazione:

variazione tipo II: C.I.4.

aggiornamento dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo): 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.6, 9. in linea con il CCDS e per allineare gli stampati al QRD e aggiornare i pittogrammi del foglio illustrativo relativi all'uso del sistema di sicurezza,

per i medicinali A.I.C. 026738 SELEPARINA - A.I.C. 034668 SELEDIE.

Codice pratica: VN2/2024/196.

Titolare A.I.C.: Viatris Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano - codice fiscale 02789580590.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Nifedicor».

Estratto determina AAM/PPA n. 322/2025 del 26 maggio 2025

È autorizzato il seguente *grouping* per il medicinale NIFEDICOR, composto dalle seguenti variazioni:

tipo IA A.7 soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di

un eccipiente (se precisato nel fascicolo): soppressione di un sito produttore di API (Teva PFC S.r.l.) e di un sito produttore di finito (Alfa Wassermann);

tipo IB B.II.b.1.e sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili (da Doppel Rozzano a Doppel Cortemaggiore);

tipo IA B.II.b.1.a) sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario (da Doppel Rozzano a Doppel Cortemaggiore);

tipo IA B.II.b.1.b) sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento primario (da Doppel Rozzano a Doppel Cortemaggiore);

tipo IA B.II.b.2.c.2) modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - compresi il controllo dei lotti/le prove (da Doppel Rozzano a Doppel Cortemaggiore);

tipo IB B.II.b.3.a) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel procedimento di fabbricazione (sostituzione del sistema filtrante);

tipo IB B.II.b.3.z) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione (introduzione dell'*holding time* di 7 giorni per il *bulk*);

tipo IB B.III.2.z modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - altra variazione (per l'eccipiente polietilene glicole 200);

3 tipo IA x B.II.b.5.b modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti (integrità del filtro tramite ispezione visiva, aspetto dopo la filtrazione e densità relativa della soluzione);

tipo IA B.II.d.1.a modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - rafforzamento dei limiti delle specifiche del titolo alla *shelf-life* (da «90-110 %» a «95-110 %»);

2 tipo IA x B.II.d.1.c modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova («*Dose and uniformity of dose of oral drops (Dropper delivery)*» e «Purezza microbiologica»);

tipo IB B.II.d.1.g modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità: sostanze correlate;

tipo IB B.II.d.2.d modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): sostituzione del metodo per l'identificazione ed il titolo della sostanza attiva;

tipo IA B.II.e.4.a modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - medicinali non sterili: modifica delle dimensioni del flacone;

tipo II B.II.e.4.b modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - la modifica della forma o delle dimensioni riguarda un elemento fondamentale del materiale di confezionamento, tale da avere un impatto significativo sulle modalità di rilascio, l'utilizzo, la sicurezza o la stabilità del prodotto finito: sostituzione del contagocce a pompetta incorporato con contagocce a caduta integrato;

tipo IA B.II.e.6.b modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)] - modifica che non incide sulle informazioni relative al prodotto: sostituzione della capsula e sovracapsula con chiusura a prova di bambino.

Conseguenti modifiche dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.5, 6.5, 6.6 e 8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Conseguente autorizzazione alla immissione in commercio della seguente nuova confezione:

«20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 30 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. 024608061 base10 0RGZ9X base 32.

Contestuale eliminazione della confezione A.I.C. 024608046 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Principio attivo: nifedipina.

Codice pratica: VN2/2025/9.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mullhuddart, Dublin 15, Dublino, Irlanda.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03218

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lanreotide, «Lanreotide Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 323/2025 del 23 maggio 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di Tipo IA - B.II.e.5.a.1, con conseguente immissione in commercio del medicinale LANREOTIDE SUN nelle confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«60 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3 x 1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. 051642078 - (base 10) 1K7ZQY (base 32);

«90 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3 x 1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. 051642080 - (base 10) 1K7ZR0 (base 32);

«120 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3 x 1) siringhe preriempite in PP con ago confezione multipla - A.I.C. 051642092 - (base 10) 1K7ZRD (base 32).

Principio attivo: lanreotide.

Codice pratica: C1A/2025/766.

Procedura europea: DE/H/7602/001-003/IA/001.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 - CAP 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi (NL).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03219

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piroxicam, «Flector Unidie».

Estratto determina AAM/PPA n. 325/2025 del 23 maggio 2025

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping* di tipo IB - B.II.e.5.a.2 - B.II.e.5.a.1 con conseguente immissione in commercio del medicinale FLECTOR UNIDIE nelle confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«14 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina carta/PE/AL/EAA - A.I.C. 038354039 -(base 10) 14LH3R (base 32);

«14 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina carta/PE/AL/EAA - A.I.C. 038354041 - (base 10) 14LH3T (base 32);

Principio attivo: piroxicam.

Codice pratica: N1B/2025/192.

Titolare A.I.C.: società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 - Codice fiscale 10616310156.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C -*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A03220

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina/Amlodipina/Ramipril Zentiva».

Con la determina n. aRM - 109/2025 - 8043 del 27 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATORVASTATINA/AMLODIPINA/RAMIPRIL ZENTIVA;

confezioni:

051316014 - «10 mg/5 mg/5mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316026 - «10 mg/5 mg/5mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316038 - «10 mg/5 mg/5mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316040 - «10 mg/5 mg/5mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316053 - «20 mg/5 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316065 - «20 mg/5 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316077 - «20 mg/5 mg/5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316089 - «20 mg/5 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316091 - «20 mg/5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316103 - «20 mg/5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316115 - «20 mg/5 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316127 - «20 mg/5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316139 - «20 mg/10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316141 - «20 mg/10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316154 - «20 mg/10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316166 - «20 mg/10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316178 - «40 mg/10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316180 - «40 mg/10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316192 - «40 mg/10 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051316204 - «40 mg/10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03222

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Venezia

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 75 del 15 aprile 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Venezia (VE).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

25A03238

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA DEL PORTO DI LIVORNO

Adozione del regolamento concernente le trasferte dei componenti dell'osservatorio ambientale denominato «Porto di Livorno».

Con ordinanza n. 8/2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2025, n. 1400 - è stato adottato il «Regolamento concernente le trasferte dei componenti dell'osservatorio ambientale denominato "Porto di Livorno"». I documenti in versione integrale sono consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del Commissario all'indirizzo: https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it

25A03224

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Partito Liberaldemocratico»

Art. 1.
Denominazione, sede e durata

È costituito un Partito politico avente la seguente denominazione: «Partito Liberaldemocratico», da ora in avanti denominato «Partito», con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto n. 7, e con durata illimitata.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del Partito è un logo di forma circolare contenente il nome del Partito formato dalle due parole «PARTITO Liberaldemocratico» e la figura di un'ala posizionata a destra della prima parola («PARTITO»). Il Simbolo ha 4 colori: azzurro chiaro predominante la parte in alto a sinistra dello sfondo; blu scuro predominante la parte in basso a destra dello sfondo, blu scuro per il bordo contornante il perimetro del logo e blu scuro per il contorno delle tre parole e dell'ala; colore bianco per il nome del Partito; colore giallo per il puntino della lettera «i» della locuzione «Liberal» e colore giallo per la figura dell'ala.

Art. 3.
Scopo, finalità ed attività

1. Il Partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalità politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale, europea ed internazionale.

2. In conformità al proprio Manifesto dei Valori, il Partito si riconosce nell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa (ALDE), nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nei valori e nei principi delle società liberali occidentali espressi dal Manifesto di Oxford del 1947 dell'Internazionale Liberale e nelle istituzioni internazionali multilaterali volte alla risoluzione delle controversie e alla promozione della cooperazione tra i popoli.

3. Il Partito nasce per promuovere le libertà individuali, economiche e civili e moltiplicare le opportunità di scelta per il maggior numero possibile di individui, con l'ambizione di dare ad ogni persona pari opportunità per esprimere al meglio il proprio potenziale.

4. Il Partito afferma come valori fondanti i seguenti:

a) il binomio inscindibile tra democrazia politica ed economia di mercato, la difesa delle società occidentali contro ogni tipo di minaccia che mini alle fondamenta i principi di libertà economica e politica;

b) l'atlantismo e il completamento dell'integrazione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, quali bussole fondamentali dell'azione in politica estera e in tutte le altre politiche pubbliche;

c) l'allargamento delle possibilità di scelta degli individui, quale criterio di progresso sociale;

d) l'uguaglianza dei punti di partenza;

e) la promozione del talento e del potenziale di ogni persona attraverso l'indispensabile connubio tra merito e pari opportunità, garantendo a ognuno il diritto di realizzarsi e autodeterminarsi, indipendentemente dal genere, l'origine, la religione e la condizione sociale;

f) l'istruzione, la cultura e il sistema formativo quali principali strumenti di libertà, di creazione di opportunità per garantire la possibilità di emancipazione personale, sociale ed economica di ogni persona;

g) il mercato quale miglior strumento per allocare le risorse, la promozione di politiche di liberalizzazione dei mercati e di affermazione della concorrenza come strumento di moltiplicazione delle opportunità e di promozione della democrazia economica;

h) il mercato quale istituzione sociale da costruire e continuamente modellare attraverso un'efficace ma limitata azione pubblica;

i) l'azione pubblica per la difesa dei diritti sociali, attraverso un potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi pubblici;

j) le politiche di *welfare* che mettano al centro la persona, garantendo pari opportunità di partenza e sostenendo chi è in difficoltà, ma, al tempo stesso, valorizzando il merito, l'autonomia e l'ambizione;

k) la difesa e l'espansione dei diritti civili, quali strumento di realizzazione della libertà personale e dell'affermazione del diritto di scelta;

l) l'equità intergenerazionale che assicuri che ogni generazione abbia quantomeno le stesse opportunità di quella precedente;

m) le quattro libertà fondamentali dei Trattati europei;

n) nell'ambito della tutela della libertà di movimento delle persone il necessario raccordo con le necessità di tutela della sicurezza e il contrasto ad ogni forma di illegalità e di sfruttamento per quanto concerne l'immigrazione;

o) lo stato di diritto; il garantismo; la terzietà del giudice nel contraddittorio tra parti con uguali dignità; la separazione delle carriere dei magistrati; la responsabilità civile dei magistrati; il rispetto della presunzione d'innocenza;

p) la forma-partito come quella migliore per organizzare l'attività politica e la raccolta del consenso; partiti organizzati, contendibili e radicati nella società, con *leadership* riconosciute e autorevoli ma senza nessuna forma di esclusiva identificazione tra *leadership* e partito.

5. L'adesione al Partito presuppone l'adesione al presente Statuto nonché ai principî e agli scopi contenuti nel Manifesto di Valori e qui solo sommariamente richiamati e obbliga ad operare in conformità e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli Organi competenti. Il Partito non attua altre limitazioni, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso.

6. Il Partito può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Gli atti che impegnano il Partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli Organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente Statuto.

8. Il Partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione di genere, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Si impegna, altresì, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, a promuovere la partecipazione dei giovani alla formazione e all'attuazione del proprio indirizzo politico.

Art. 4.
Iscritti

1. Il numero degli iscritti è illimitato.

2. Possono aderire al Partito le persone fisiche che hanno compiuto 16 anni, residenti in Italia e aventi la cittadinanza dell'Unione Europea, le persone fisiche residenti all'estero e aventi la cittadinanza italiana. Coloro che si iscrivono condividono lo scopo e le finalità del Partito, come delineati all'art. 3, e dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonché quello di contribuire economicamente al Partito mediante il pagamento della quota di iscrizione.

3. L'iscrizione avviene tramite l'apposita procedura *on-line* allestita sul sito internet del Partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicità degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. In caso di difficoltà a rispettare tale procedura, chi intende iscriversi può prendere contatto con la Segreteria Nazionale, all'indirizzo e-mail indicato sul sito del Partito, e richiedere l'iscrizione attraverso una procedura differente. Tale differente procedura comporta comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. La procedura di iscrizione si completa con il pagamento della relativa quota e produce i propri effetti a far data dal ricevimento del pagamento medesimo.

5. L'ammontare della quota di iscrizione per l'anno successivo è stabilito entro il 30 novembre di ogni anno dalla Direzione Nazionale. In caso di mancata deliberazione, vale la quota associativa stabilita per l'anno precedente.

6. La durata dell'iscrizione è annuale, è riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa e termina, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche per l'intera annualità successiva.

7. Ad ogni iscrizione deve corrispondere un solo indirizzo e-mail; con la medesima carta di credito si può pagare un massimo di tre iscrizioni.

8. Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo e-mail comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attività del Partito, e di comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche e variazioni dello stesso. In mancanza di indirizzo e-mail o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del Partito.

9. Lo *status* di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

10. Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, così come la perdita per altre ragioni della qualità di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del Partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del Partito. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, è sempre possibile procedere ad una nuova iscrizione.

11. L'elenco degli iscritti è tenuto dalla Segreteria Nazionale in una apposita banca dati periodicamente aggiornata.

12. Nei termini e con i limiti previsti dal presente Statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del Partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attività associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonché partecipando alle attività del Partito nel territorio e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.

13. Chi si iscrive al Partito dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli scopi associativi.

14. A ciascun iscritto è garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del Regolamento (Ue) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.

15. In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del Partito o in enti pubblici o privati o altri enti e associazioni su indicazione del Partito accetta che il proprio nominativo sia pubblicato sul sito internet dello stesso.

Art. 5.
Diritti e obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di:

a) partecipare alle elezioni per gli Organi del Partito, secondo le forme e le modalità previste dal presente Statuto, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni e assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione;

b) essere eletti o nominati negli Organi del Partito, secondo le forme e le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni o dall'atto di convocazione dell'Organo che deve provvedere alla nomina e abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione o la nomina;

c) essere informati sulle attività del Partito e controllarne l'andamento;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Partito;

e) essere informati sull'ordine del giorno dell'Assemblea e del Congresso;

f) prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi, nelle forme e nei modi indicati dalla Direzione Nazionale, anche in ragione dell'articolazione territoriale del Partito;

g) accedere alle decisioni adottate dal Congresso e dall'Assemblea, attraverso la libera consultazione del sito del Partito;

h) adire il Collegio dei Probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il Partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente Statuto.

2. Gli iscritti hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività verso il Partito e gli altri iscritti con rispetto e lealtà, informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;

c) versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti;

d) accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.

2. L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o a quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi del Partito, che arreca danni materiali o morali al Partito, che impegna il nome del Partito senza esserne autorizzato dagli Organi competenti, che svolge attività politiche in contrasto con i principi ai quali il Partito si informa o con gli scopi che esso persegue, può essere sottoposto a procedimento disciplinare, che può comportare, per le ipotesi più gravi, anche l'esclusione dal Partito mediante decisione della Direzione Nazionale, impugnabile di fronte al Collegio dei Probiviri.

3. L'iscritto può sempre recedere dal Partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, tramite comunicazione a mezzo e-mail alla Segreteria Nazionale.

4. I diritti di partecipazione al Partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente Statuto.

5. Le somme versate per l'iscrizione al Partito non sono rimborsabili e/o trasmissibili.

6. Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Art. 7.
Organi

Sono organi del Partito:

il Congresso Nazionale;

l'Assemblea Nazionale;

la Direzione Nazionale;

il Segretario Nazionale;

la Segreteria Nazionale;

il Presidente Nazionale;

il Tesoriere Nazionale;

i Segretari Regionali o di Province Autonome e le Direzioni Regionali o di Province Autonome;

i Segretari e le Direzioni Provinciali;

il Comitato Tecnico-scientifico;

il Collegio dei Probiviri;

l'Organo di Controllo.

2. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi Collegiali sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Ciascuna delibera degli Organi collegiali si considera approvata con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. A tale fine, non si computano tra i presenti coloro che dichiarano di astenersi.

3. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dai relativi Presidenti, con un ragionevole preavviso, salvo casi di comprovata estrema urgenza, con la comunicazione a tutti i componenti dell'Organo Collegiale medesimo degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere convocate anche su richiesta dei componenti, nella percentuale stabilita espressamente dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento di ciascun Organo.

4. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli Organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.

5. Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, nel rispetto delle seguenti regole, dell'osservanza delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

per partecipare alla riunione, ciascun avente diritto dovrà registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;

il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati della votazione;

è fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della legittimità della riunione;

agli aventi diritto è consentito di partecipare alla discussione e alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno;

le votazioni devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e — se la votazione è a scrutinio segreto — a garantire la segretezza dei voti individuali espressi, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

per quanto non espressamente disciplinato dalle norme dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato con apposito regolamento dell'Assemblea.

6. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno con il metodo D'Hondt, salvo che non sia espressamente previsto diversamente.

7. Le delibere del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale sono pubblicate, per intero o per estratto, sul sito istituzionale del Partito.

Art. 8.
Assemblea

1. L'Assemblea è organo collegiale del Partito e dura in carica tre anni.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e composta dai rappresentanti eletti dal Congresso, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso stesso.

3. Nella composizione dell'Assemblea, si assicura, ove possibile, la parità di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età.

4. Il numero dei componenti dell'Assemblea è pari a centocinquanta. A questi si aggiungono i componenti di diritto di cui ai commi 5 e 6 che seguono.

5. Dell'Assemblea fanno parte di diritto, con diritto di voto, il Segretario Nazionale, i Sindaci delle città capoluogo, i Consiglieri regionali e i Parlamentari europei e italiani iscritti al Partito, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero.

6. Fanno altresì parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza che la loro presenza incida sul *quorum* costitutivo, il Tesoriere Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti aventi diritto di voto.

8. Ciascun componente dell'Assemblea può esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun componente all'Assemblea può essere conferita la delega di non più di altri due componenti.

9. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega.

10. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'Assemblea, queste vengono devolute al Collegio dei Probiviri, il quale, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, provvede tempestivamente a pronunciarsi, con deliberazione motivata in modo sintetico e inappellabile.

11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente.

12. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a) elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato consegua nella prima votazione un numero di voti almeno pari al 60% dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea stessa e può essere revocato anticipatamente con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa;

b) elegge la Direzione Nazionale, con le modalità previste dall'art. 9;

c) su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può sfiduciare il Segretario Nazionale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Segretario Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea stessa. Il Presidente Nazionale assume temporaneamente le funzioni degli organi decaduti, limitatamente all'ordinaria amministrazione, e provvede a convocare il Congresso Nazionale del Partito, entro i tre mesi successivi;

d) su proposta del Segretario Nazionale, elegge il Tesoriere Nazionale, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia; l'elezione avviene con le modalità previste dall'art. 12;

e) adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto in proprio o per delega;

f) ha poteri di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Assemblee regionali e delle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano. A questo fine, può deliberare mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee;

g) approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale, acquisiti i pareri della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo;

h) delibera sulle modificazioni dello Statuto, del simbolo, della sede e della denominazione del Partito. In questo caso, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti, aventi diritto di voto, in proprio o per delega; la delibera è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti;

i) delibera lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio. In questo caso, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti;

j) indice votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto online, a condizione che sia garantita la segretezza e l'anonimato del voto; le deliberazioni così adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

Art. 8-*bis*.
Congresso

1. Ogni tre anni, il Presidente indice un Congresso per il rinnovo del Segretario Nazionale e dell'Assemblea Nazionale con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza degli Organi in carica, da celebrarsi entro i trenta giorni successivi a tale scadenza. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Presidente entro tale termine, provvede, in via suppletiva, nei quindici giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario Nazionale in carica.

2. Sono componenti di diritto del Congresso, con diritto di voto, il Presidente uscente, che presiede il Congresso stesso, il Segretario uscente, i componenti della Direzione Nazionale uscente, i Coordinatori Regionali e delle Province autonome. Sono componenti di diritto del Congresso, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri.

3. La restante parte dei componenti del Congresso (da ora, i «Congressisti») è eletta nel numero di 300 Congressisti nell'ambito dei Congressi Regionali e dei Congressi delle Province autonome di Trento e Bolzano e all'estero, su apposita convocazione dei rispettivi Segretari regionali o dei Segretari di Provincia autonoma e del Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, nei termini stabiliti dal Presidente Nazionale, in conformità ai criteri che seguono:

a) l'elezione avviene mediante liste collegate a un candidato Segretario Nazionale;

b) partecipano ai Congressi regionali e delle Province autonome e alla votazione all'estero tutti coloro che, rispettivamente, sono iscritti al Partito nella Regione e nella provincia autonoma o da residenti all'estero, entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente nazionale;

c) è eletto un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 (ventuno);

d) sono eletti 3 (tre) Congressisti dagli iscritti residenti all'estero, come collegio unico, secondo modalità tecniche (non esclusa, fra le altre, la votazione online da remoto) che consentano a tutti gli iscritti di partecipare;

e) 138 (centotrentotto) dei rimanenti Congressisti sono eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma rispetto al numero degli iscritti su base nazionale alla data indicata nell'atto con il quale il Presidente convoca il Congresso;

f) 138 (centotrentotto) Congressisti sono infine eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione percentuale al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal Partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee alle quali abbia partecipato;

g) nessuna regione o provincia autonoma può eleggere più del 20% dei Congressisti spettanti su base regionale o di provincia autonoma; qualora una regione o provincia autonoma superi tale soglia, il numero dei suoi Congressisti viene abbassato fino a raggiungere il numero spettante per una percentuale del 20%;

h) possono avere Congressisti, le Regioni e le Province Autonome con un numero di iscritti non inferiore a 10.

4. Per presentare una lista di candidati Congressisti sono necessari i seguenti requisiti:

a) una mozione politica che individui gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l'azione del Partito nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non superiore a quello assegnato alla Regione o alla Provincia Autonoma o all'estero;

b) la dichiarazione di collegamento con un candidato Segretario nazionale che sia stata accettata da tale candidato;

c) la composizione della lista deve assicurare la parità di genere; ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata la presenza in ciascuna lista di un almeno un terzo di candidati di ogni genere;

d) la composizione della lista deve assicurare la presenza di almeno un quinto di iscritti di età inferiore ai 36 anni;

e) possono far parte della lista solo quanti sono iscritti al Partito entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente Nazionale;

f) la lista deve essere presentata da un numero di iscritti pari a non meno di un decimo degli iscritti della Regione o della Provincia autonoma o residenti all'estero; ciascun iscritto può sottoscrivere la presentazione di una sola lista;

g) la lista, la mozione politica, la dichiarazione di collegamento devono essere depositate presso l'ufficio che svolge funzioni organizzative in ciascun Congresso regionale e di Provincia autonoma o, per l'estero, presso la Segreteria Nazionale, entro il termine e con le modalità stabilite dal Presidente del Partito con l'atto di convocazione del Congresso.

5. Ciascun iscritto potrà esprimere nei Congressi regionali e di Province autonome e all'estero un voto per una sola lista. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati sulla base delle preferenze espresse dall'iscritto. Ciascun iscritto può esprimere fino a tre preferenze, purché, laddove si esprima più di una preferenza, almeno una di queste sia indirizzata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento di tutte le preferenze espresse. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli

altri candidati in ciascuna lista. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto in prima ipotesi il candidato attraverso cui verrà rispettato il criterio della parità di genere se non già raggiunto, in seconda ipotesi il candidato attraverso cui verrà rispettato il criterio della rappresentanza di un quinto di componenti età inferiore ai 36 anni se non già raggiunto e in ultima ipotesi il candidato di età anagrafica più elevata. Non è ammesso il voto disgiunto.

6. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più Congressisti, procede a dirimerle seduta stante il Collegio dei probiviri regionale o della Provincia autonoma o quello nazionale per l'estero, con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.

7. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale e l'Assemblea Nazionale, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 11 e 8, sulla base di liste concorrenti collegate ai singoli candidati al ruolo di Segretario Nazionale. Le liste dovranno soddisfare i medesimi criteri di cui al comma 4 del presente articolo, fatta eccezione per i criteri di cui alle lettere *f)* e *g)*. A ciascun candidato al ruolo di Segretario Nazionale potrà collegarsi una sola lista e ciascun Congressista potrà votare una sola lista e, quindi, un solo candidato al ruolo di Segretario Nazionale, e troveranno applicazione, per il voto da esprimere per gli altri candidati della medesima lista, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Non è ammesso il voto disgiunto.

8. Il Congresso può inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che sono messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei Congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

Art. 9.
Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, è presieduta dal Segretario Nazionale e composta da un numero di cinquanta membri.

2. I componenti della Direzione Nazionale sono eletti dall'Assemblea fra gli iscritti, inclusi quelli eletti alla stessa Assemblea, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso. L'elezione avviene sulla base di una lista unitaria composta da membri designati su indicazione del Segretario eletto in misura pari ai seggi spettanti alla lista dallo stesso presentata al Congresso e da membri designati su indicazione degli altri candidati alla Segreteria in misura pari ai seggi spettanti alle rispettive altre liste presentate al Congresso, in modo che le diverse designazioni assicurino, per quanto possibile, la parità di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età. La proposta di elezione dei membri così designati sarà portata in forma unitaria al voto dell'Assemblea dal Segretario eletto. Nel caso in cui la lista del Segretario eletto al Congresso non abbia ottenuto una percentuale di voti pari, almeno, al 51%, ma almeno pari al 40%, a questo spetterà comunque di designare un numero di membri per la Direzione Nazionale pari a 27 e agli altri candidati per il ruolo di Segretario spetterà di designare i restanti 23 membri in proporzione ai voti conseguiti dalle rispettive liste al Congresso. I componenti elettivi della Direzione Nazionale sono rieleggibili consecutivamente per non più di due volte.

3. Della Direzione Nazionale fa parte di diritto il Presidente dell'Assemblea, con il solo diritto di parola. Della Direzione Nazionale fanno altresì parte di diritto, con il solo diritto di parola, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, il Tesoriere. Il Segretario Nazionale può, inoltre, invitare a partecipare alle riunioni della Direzione ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La Direzione Nazionale opera in conformità ai principî e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici approvati dal Congresso e dall'Assemblea.

5. La Direzione Nazionale risponde del proprio operato all'Assemblea.

6. Rientra nelle competenze della Direzione Nazionale tutto quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro organo del Partito.

7. In particolare, la Direzione:

a) assume le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune per il Partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;

b) istituisce e scioglie gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al Partito;

c) nomina e revoca l'*International Officer*, con funzione di rappresentanza del Partito nei rapporti con i partiti e i gruppi politici e parlamentari europei e stranieri;

d) nel caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come delineati all'art. 3, procede allo scioglimento degli organi regionali o provinciali, assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata. Con il provvedimento di scioglimento, la Direzione nomina un commissario *ad acta* con poteri limitati alla ordinaria amministrazione e incaricato di convocare tempestivamente il Congresso provinciale o regionale, per il rinnovo degli organi sciolti;

e) cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprietà del Partito o a esso affidati;

f) formula un parere sul testo finale del bilancio preventivo e di quello consuntivo presentati dal Segretario, su proposta del Tesoriere, in funzione delle delibere di approvazione di competenza dell'Assemblea;

g) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti in caso di gravi violazioni degli obblighi discendenti dal presente Statuto e per condotte chiaramente difformi dagli scopi e finalità di cui all'art. 3;

h) nomina l'Organo di controllo e ne stabilisce il numero dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di controllo abbia struttura collegiale, la Direzione ne nomina anche il Presidente.

8. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti con diritto di voto, almeno quattro volte all'anno. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti della Direzione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.

9. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione Nazionale adotta uno o più Regolamenti interni relativi al proprio funzionamento e alla propria organizzazione.

10. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, su proposta del Collegio dei Probiviri, la Direzione Nazionale adotta il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Probiviri e dei procedimenti di sua competenza. Il Regolamento si informa al rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa delle parti del contenzioso, della proporzionalità e garantisce l'imparzialità dei componenti del Collegio rispetto alle parti.

11. I provvedimenti disciplinari che la Direzione Nazionale può comminare nei confronti di un iscritto sono adottati su proposta di uno o più altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che avrà diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potrà essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potrà farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potrà sempre accedere a tutti gli atti del procedimento. Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: *a)* ammonizione, *b)* sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, *c)* esclusione. Contro le decisioni disciplinari adottate dalla Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 10.
Presidente

1. Il Presidente Nazionale è organo di garanzia dell'applicazione dello Statuto e del funzionamento equilibrato dell'attività del Partito, in tutte le sue articolazioni.

2. È eletto dall'Assemblea e dalla stessa può essere revocato, secondo quanto previsto dall'art. 8.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Congresso e dell'Assemblea; ne definisce l'ordine del giorno; sovrintende all'attuazione delle delibere da essi adottate. Esercita tutte le attribuzioni a esso conferite dallo Statuto o dai regolamenti adottati dagli organi del Partito. Può nominare un Vicepresidente che ne eserciti le attribuzioni in caso di suo impedimento temporaneo.

Art. 11.
Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale rappresenta il Partito e ne decide l'indirizzo politico nell'ambito delle linee generali deliberate dal Congresso, dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale. È responsabile dell'azione politica del Partito e lo rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche.

2. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni ed è eletto a scrutinio segreto dal Congresso, tra i candidati presentati dalle liste rappresentate nel Congresso stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti dei Congressisti.

3. Può essere candidato Segretario Nazionale solo chi presenta liste nel 50% delle regioni e ottiene in media il voto almeno del 10% sull'intero territorio nazionale.

4. Il Segretario Nazionale può nominare un Vicesegretario vicario che lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento.

5. Il Segretario Nazionale nomina la Segreteria Nazionale, con compiti di collaborazione del Segretario stesso nell'esercizio delle funzioni a esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Segretario Nazionale:

a) determina il numero dei componenti della Segreteria Nazionale, assicurando l'equilibrio di genere; assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età;

b) nomina tra i componenti della Segreteria medesima, il Responsabile Organizzazione, il Responsabile Rapporti col Territorio e, tra gli iscritti all'AIRE, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero;

c) nomina e revoca, fra persone di riconosciute competenze scientifiche, i membri del Comitato Tecnico-scientifico, con funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito;

d) può attribuire ad altri componenti della Segreteria Nazionale specifiche responsabilità inerenti all'andamento e alla gestione del Partito;

e) può modificare la distribuzione dei compiti attribuiti;

f) può revocare i componenti della Segreteria Nazionale.

7. Sono componenti di diritto della Segreteria Nazionale il Vicesegretario, ove nominato, e il Tesoriere.

8. Della nomina del Vicesegretario e della Segreteria Nazionale è data tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale.

9. La Segreteria Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario Nazionale.

10. La Segreteria può adottare un Regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Art. 12.
Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito ed è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario Nazionale con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun candidato raggiunge, nella prima votazione, la suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La sua funzione primaria è di consentire al Partito di raggiungere gli scopi associativi, nel rispetto del principio di economicità, nel rispetto dell'economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. A questi fini, il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle operazioni messe in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità; tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi a legislazione vigente; predispone annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, con i relativi allegati previsti dalla legislazione vigente, e li sottopone alla Direzione Nazionale; trasmette alla Direzione Nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute e sovrintende alla pubblicazione del rendiconto sul sito istituzionale del Partito.

4. Nell'assolvimento delle sue funzioni, il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, previdenziale, fiscale e altro.

Art. 13.
Comitato Tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico-scientifico ha funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito. I suoi componenti vengono nominati e revocati dal Segretario Nazionale e rimangono in carica per la durata del mandato della Direzione Nazionale. Eleggono un Presidente e si riuniscono almeno due volte all'anno.

Art. 14.
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il Partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.

2. Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.

3. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni fino alla scadenza del mandato congressuale della Direzione Nazionale e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

4. Il Collegio dei Probiviri elegge un suo Presidente.

5. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie di cui al primo comma; sui comportamenti degli iscritti in relazione alla vita di Partito; sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi del Partito; sulle impugnazioni delle misure disciplinari adottate dalla Direzione Nazionale; sui ricorsi presentati contro le decisioni di scioglimento e commissariamento degli organi regionali, provinciali o territoriali, adottate dalla Direzione Nazionale stessa. In occasione delle riunioni dell'Assemblea e del Congresso, il Collegio dei Probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli articoli 8 e 8-*bis*.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al Segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso Collegio dei Probiviri.

Art. 15.
Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.

2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo è eletto dalla Direzione Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica la rispondenza della struttura amministrativa e delle spese alle finalità statutarie. Formula il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'Assemblea in sede di approvazione.

Art. 16.
Disposizioni generali sui livelli territoriali

1. Le Direzioni Provinciali, le Direzioni Regionali e le Direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, e nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli Organi Nazionali del Partito, determinano la linea politica a livello locale e regionale, nonché il posizionamento del Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali.

2. La Direzione Nazionale, secondo criteri generali preventivamente stabiliti, su proposta del Segretario e sentito il Tesoriere, destina ogni anno una quota del *budget* annuale non inferiore al 10% (dieci per cento) delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attività del Partito a livello locale.

Art. 17.
Organi Regionali e delle Province Autonome

1. In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario regionale del Partito, ed eleggono secondo i principi e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-*bis* un Segretario Regionale o della Provincia autonoma, che somma le funzioni di Segretario e di Presidente territoriale, e una Direzione, che assume anche le funzioni di Assemblea. Nella composizione della Direzione Regionale e di quella delle Province autonome si assicurano l'equilibrata rappresentanza di genere, la tutela delle minoranze, una adeguata rappresentanza di iscritti di età inferiore ai 36 anni.

2. La Direzione Regionale è presieduta dal Segretario Regionale e composta dai Segretari Provinciali.

3. La Direzione della Provincia autonoma è presieduta dal Segretario della Provincia Autonoma e composta da un numero di iscritti pari al 10% degli iscritti totali nell'ambito territoriale corrispondente, entro un massimo di trenta membri.

4. Alla Direzione Regionale e al Segretario Regionale, alla Direzione della Provincia autonoma e al Segretario della Provincia autonoma spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale e dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il Segretario Nazionale in quanto applicabili.

5. Ciascuna Direzione Regionale e ciascuna Direzione di Provincia autonoma nomina un Tesoriere che agisce in raccordo con il Tesoriere Nazionale.

Il Congresso Regionale elegge i propri rappresentanti al Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8-*bis*, comma 3.

Art. 18.
Organi Provinciali

1. In ogni Provincia, diversa dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario provinciale uscente, ed eleggono secondo i principi e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-*bis* un Segretario Provinciale, con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva Provincia, e una Direzione provinciale, che assume anche le funzioni di Assemblea.

2. Alla Direzione e al Segretario spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale, dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il Segretario Nazionale in quanto applicabili.

3. La Direzione provinciale è presieduta dal Segretario. Il numero dei componenti di ciascuna Direzione provinciale è stabilito dalla Direzione regionale, in considerazione del numero degli iscritti nella Provincia e in conformità ai principi di semplicità della organizzazione del partito, della equilibrata rappresentanza di genere; della tutela delle minoranze, della adeguata rappresentanza di iscritti di età inferiore ai 36 anni.

4. La Direzione provinciale definisce l'organizzazione del Partito nel territorio di propria pertinenza.

Art. 19.
Elezioni europee, nazionali e locali

1. La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma interverrà sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un *curriculum vitae*.

2. Le candidature così presentate relative ai Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma saranno esaminate e deliberate da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale.

3. Le candidature così presentate relative al Parlamento nazionale saranno esaminate e deliberate dagli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal Rappresentante degli Iscritti residenti all'Estero, che si consulterà, per quanto possibile, con gli iscritti residenti all'estero, per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.

4. Le candidature così presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno esaminate e deliberate in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli Organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.

5. Le candidature di soggetti non iscritti sono prese in considerazione, purché gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria attività a quanto previsto dall'art. 3.

6. Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione Nazionale di cui all'art. 9.

Art. 20.
Patrimonio

Il patrimonio del Partito — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

Art. 21.
Divieto di distribuzione degli utili

Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22.
Risorse economiche

1. Il Partito può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.

2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potrà operare solo il Tesoriere.

Art. 23.
Bilanci e Rendiconto di esercizio

Il Partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.

A ciascun associato è assicurato il diritto di ricevere dal Tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del Partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al Presidente e al Segretario.

Art. 24.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento del Partito, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri iscritti.

Art. 25.
Disposizioni transitorie

1. Per la prima applicazione dello Statuto, oltre a quelle già espressamente disposte dagli articoli precedenti, si applicano le seguenti deroghe.

2. Per il primo Congresso, da celebrarsi nell'anno 2025, si forma un apposito «Comitato per il Congresso del Partito Liberaldemocratico», d'ora in poi chiamato «Comitato». Ne fanno parte i presidenti, o loro delegati, delle seguenti associazioni: Libdem Europei, Orizzonti liberali, Nos, Liberal Forum. Ne fanno parte, inoltre, due componenti designati da Libdem Europei; due componenti designati da Orizzonti liberali; un componente designato da Liberal Forum; un componente designato da Nos. Tali designazioni dovranno essere effettuate dai rispettivi movimenti entro la data dell'8 marzo 2025.

3. Il Comitato:

sovrintende alle iscrizioni e determina la quota di iscrizione per il 2025;

convoca il Congresso Nazionale;

garantisce il regolare funzionamento del percorso congressuale e scrive, per quanto non previsto nello Statuto, il regolamento congressuale;

sulla base delle iscrizioni al Partito effettuate entro il 20 maggio 2025, forma l'elenco dei soggetti aventi l'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Congresso; e, di conseguenza, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma; forma la sezione A dell'elenco dei soggetti aventi l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;

sulla base delle iscrizioni effettuate tra il 21 maggio e il 10 giugno 2025, forma la sezione B dell'elenco dei soggetti aventi il solo elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;

convoca i Congressi regionali e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, per la sola elezione dei rappresentanti al Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 10 e il 20 giugno 2025;

dirige il Partito in via transitoria fino all'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, ferma restando la legale rappresentanza in via transitoria in capo all'attuale Presidente Andrea Marcucci;

designa un tesoriere per il periodo di gestione transitoria;

regola, mediante apposito Regolamento, le modalità della rappresentanza del Partito a livello locale.

4. Il primo Congresso è presieduto a rotazione dai Presidenti delle quattro Associazioni più sopra citate.

5. In deroga all'art. 8-*bis*, sono componenti del primo Congresso del Partito: almeno un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 e 3 Congressisti in rappresentanza degli iscritti residenti all'estero; per la restante parte i rimanenti Congressisti saranno eletti su base regionale o di provincia autonoma, nel numero di ulteriori 276 Congressisti, ripartendo i seggi proporzionalmente sulla base del numero degli iscritti in ciascuna Regione o Provincia autonoma alla data del 20 maggio 2025. Al primo Congresso le votazioni avverranno senza espressione di preferenze e i seggi saranno distribuiti esclusivamente secondo l'ordine di lista, ferma ogni altra previsione.

6. L'Assemblea Nazionale si riunisce entro i quindici giorni successivi alla conclusione del Congresso per provvedere all'elezione del Presidente e della Direzione del Partito. Essa è convocata e presieduta dal componente più anziano.

7. Al legale rappresentante viene conferito il potere di apportare le modifiche che dovessero essere richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici insediata presso il Parlamento italiano, per la registrazione del presente Statuto presso il Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Simbolo

Si allega al presente atto, distinto con la lettera «A», per costituire parte integrante dello statuto, la rappresentazione grafica del simbolo del partito descritto nello statuto stesso.

25A02957

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 358 datato 21 marzo 2025 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina a Nave Amerigo Vespucci, con la seguente motivazione: «Nave Amerigo Vespucci ha assolto una complessa e articolata missione, in un periplo intorno al mondo della durata di due anni che ha toccato cinquantuno porti in trentatré Paesi di cinque continenti. La campagna navale, storica nei suoi contenuti e di particolare rilevanza strategica per il Sistema Paese, ha visto l'equipaggio cimentarsi in attività multidisciplinari, quali la formazione in ambienti sfidanti, la *naval diplomacy*, la diffusione della cultura e del made in Italy e la tutela e sostenibilità ambientale. Con magistrale puntualità ed efficacia, il Vespucci è stato elemento centrale di un *tour* mondiale, sostenuto da beni dodici Ministeri del Governo, che ha portato nel mondo i valori culturali, la bellezza, l'identità e l'eccellenza produttiva italiana, raccogliendo unanimi apprezzamenti e aprendo la strada a nuove e diversificate opportunità di cooperazione internazionale. Sono state affrontate ambiziose sfide dal punto di vista della navigazione come lo storico doppiaggio di Capo Horn - della logistica, con l'impegnativa sosta manutentiva in Argentina e un ragguardevole numero di impegni istituzionali anche in Paesi e aree di non comune presenza. Con serenità, equilibrio, passione e viva partecipazione, l'equipaggio ha sostenuto un impegno di lunga durata e straordinaria intensità che ha comportato una prolungata lontananza dai propri cari. Nel condurre la missione, ha interpretato in modo esemplare il proprio ruolo e le correlate responsabilità, dimostrando straordinaria motivazione e improntando l'azione sull'esempio, l'abnegazione e la perseveranza, mantenendo sempre alti morale e coesione. I valori e là straordinaria perizia messi in evidenzia da Nave Vespucci hanno proiettato nel mondo l'immagine migliore della marineria e, dell'Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine della Marina militare a porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell'Italia nel mondo. Attraverso il suo agire, l'equipaggio ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio della difesa e, del Paese, in un progetto di ampio respiro e vettore di grande orgoglio per l'Italia». Oceani e Mari del Mondo, luglio 2023 - giugno 2025.

25A03237

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 20 maggio 2025 - Intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*. Modifiche al decreto 24 giugno 2022.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025 sono state apportate modifiche al decreto direttoriale 24 giugno 2022, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2022, n. 163, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, previste dal decreto interministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2022, in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, anche mediante il paradigma del metaverso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 22 maggio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A03223

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-128) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C